

AIA

Associazione Italiana di Anglistica

STATUTO

Articolo 1 – **Denominazione**

E' costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA – AIA"

Articolo 2 – **Sede**

L'Associazione ha sede presso la Presidenza della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Genova, Piazza Santa Sabina n.2, 16124 Genova.

Articolo 3 – **Scopo**

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e di incoraggiare in Italia gli studi di anglistica;
- b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica in questo settore;
- c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, simposi, seminari ed altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo dell'anglistica;
- d) facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi dei paesi di lingua inglese;
- e) incrementare gli scambi culturali con i paesi di lingua inglese;
- f) migliorare il livello dell'insegnamento della lingua e della cultura inglese in Italia;
- g) organizzare corsi e seminari inerenti alle discipline anglistiche;
- h) promuovere ed incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo dell'anglistica;
- i) attivare i rapporti con la scuola secondaria.

E' specifico compito istituzionale dell'Associazione quello di organizzare in Italia un convegno con scadenza biennale e tale da alternarsi con il convegno biennale dell'Associazione Europea ESSE.

Articolo 4 – **Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5-**Fondo Comune**

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:



[Handwritten signature]

- a) le quote versate annualmente dagli Associati, nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;
- b) le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contributi, effettuati dagli Associati, dai terzi, da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- d) la proprietà della rivista scientifica *Textus. English Studies in Italy*;
- e) ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale.

Articolo 6 – **Associati**

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i docenti ed i ricercatori di discipline anglistiche appartenenti alle Università italiane;
- b) gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta;
- c) le persone fisiche o giuridiche, nonché altre Associazioni anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, nel rispetto delle norme di diritto internazionale, le cui opere, attività, studi, ricerche e scopi, siano corrispondenti alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati sono di tre categorie:

- a) Associati onorari: sono Associati onorari personalità di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I nominativi dei potenziali Associati onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo, che potrà all'uopo indicare sia persone fisiche che Associazioni ed Enti, italiani o stranieri;
- b) Associati di diritto: sono Associati di diritto i professori di ruolo nelle Università di prima e di seconda fascia; i ricercatori di Anglistica ed i dottori di ricerca in Anglistica.
- c) Associati cultori: sono Associati cultori i dottorandi, i lettori, gli esperti e i collaboratori linguistici, i borsisti a vario titolo, gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta, le persone fisiche e giuridiche nonché le Associazioni anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, la cui attività ed i cui scopi siano corrispondenti a quelli propri dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA – AIA.

Articolo 7 – **Modalità di ammissione degli Associati**

L'ammissione degli Associati di diritto avviene previa richiesta degli interessati e l'ammissione degli Associati cultori avviene previa richiesta degli interessati, su presentazione di altri due Associati, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea. Avverso il diniego di ammissione, effettuato dal Consiglio Direttivo, gli interessati potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri. Per associarsi, gli interessati dovranno compilare un apposito modulo di domanda. La compilazione della domanda di ammissione dà per implicita la conoscenza e l'approvazione dello Statuto. Ogni Associato è tenuto a comunicare con sollecitudine ogni variante od aggiunta a quanto dichiarato nel modulo di domanda suddetto. L'ammissione degli Associati onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte

dell'Assemblea. Essi non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione alla Associazione. Pertanto sarà cura dell'Associazione, in persona dei membri del Consiglio Direttivo, fornire i dati identificativi necessari per gli Associati onorari.

Articolo 8 – **Obblighi e diritti degli Associati. Quota Associativa.**

- a) Gli Associati onorari non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Associazione. Essi riceveranno presso il proprio domicilio il Newsletter pubblicato a cura dell'Associazione e potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma senza diritto di voto;
- b) Gli Associati di diritto dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica Textus, nonché il Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea – ESSE – con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli Associati di diritto in regola con i versamenti delle quote, potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto.
- c) Gli Associati cultori dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica Textus, nonché il Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea – ESSE – con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli Associati cultori in regola con i versamenti annuali, potranno partecipare con diritto di voto alle Assemblee dell'Associazione.
- d) Tutti i contributi e le somme versate dagli associati non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, così come non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione. Le quote sono intrasmissibili ad ogni titolo.

Articolo 9 – **Esclusione degli Associati**

- a) L'esclusione di ogni Associato, compresi gli Associati onorari, può essere determinata in conseguenza di atteggiamenti che possano danneggiare moralmente o economicamente l'Associazione.
- b) Gli Associati di diritto e gli Associati cultori non in regola con il versamento della quota associativa decadono d'ufficio.
- c) Nel caso in cui l'Associato decaduto decida di riprendere il rapporto associativo, sarà tenuto a versare una quota integrativa, che dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo, oltre alla quota associativa dell'anno.
- d) I versamenti effettuati a qualunque titolo dall'Associato decaduto non saranno rimborsati.

Articolo 10 – **Recesso degli Associati**

Ogni Associato può recedere dall'Associazione, in ogni tempo, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Articolo 11 – **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 12 – Modalità di elezione degli organi dell'Associazione

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea Generale elegge una Commissione elettorale di tre membri, il più anziano dei quali ne è il presidente. L'elezione avviene per scrutinio segreto con voto limitato. Ogni socio può farsi portatore di non più di una delega. Per il Consiglio Direttivo ogni Associato può votare non più di quattro nomi; per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci Revisori non più di un nome. Ad ogni Associato sarà consegnata una scheda relativa ad ogni organo collegiale per il quale si dovrà votare. Le tre schede saranno facilmente distinguibili fra loro anche esternamente e riporteranno all'interno un numero di righe pari al numero dei membri per il quale l'elettore ha diritto a votare. Su tali righe scriverà nome e cognome dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Le schede verranno consegnate ad un membro della commissione elettorale e inserite in tre urne sigillate, una per organo. Il presidente della Commissione elettorale, fatta constatare ai convenuti l'integrità delle urne, aprirà le medesime e darà inizio alle operazioni di scrutinio che saranno pubbliche. E' ammessa la votazione per corrispondenza. Si ricorre alla votazione per corrispondenza qualora la commissione elettorale annulli a norma degli articoli 12 e 14 dello statuto l'elezione svoltasi durante l'assemblea generale. Il Direttivo provvede ad eventuali sostituzioni nel caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione elettorale stessa; informa delle candidature emerse in assemblea tutti gli Associati per raccomandata postale e, contestualmente, fa pervenire agli aventi diritto le buste e le schede timbrate, fissando la data per lo scrutinio pubblico delle stesse di almeno 30 giorni successiva alla data di invio. Non sono ammesse deleghe. Le tre buste contenenti il voto per ciascun organo collegiale saranno inserite in una busta grande, sulla chiusura della quale il votante apporrà per esteso la propria firma leggibile prima di spedire la busta stessa per raccomandata all'indirizzo predisposto. Il votante dovrà anche indicare chiaramente sulla busta esterna il proprio nome e indirizzo. Nel corso di una assemblea generale pubblica le buste così pervenute saranno consegnate al Presidente della Commissione elettorale. Il Presidente, dopo aver redatto l'elenco dei votanti, ne estrae le buste contenenti le schede senza dispiegarle e, previa apposizione su di esse della firma di uno scrutatore, le depone nelle urne apposite. Il Presidente dell'Associazione, informato dal presidente della Commissione elettorale dei risultati dello scrutinio, proclama gli eletti. Qualsiasi modalità di elezione sia stata effettuata, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano per età. In caso di rinuncia, risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al candidato rinunciatario. La Commissione elettorale redige della votazione apposito verbale.

Articolo 13 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati viene convocata in riunione ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in riunione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli iscritti.

Articolo 14 – Prerogative dell'Assemblea

All'Assemblea Generale, Organo Supremo dell'Associazione, spettano le seguenti prerogative:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno dagli organi dell'Associazione;
- d) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- f) l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) qualsiasi altra decisione eccedente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Modalità di convocazione dell'Assemblea

Ogni Associato viene informato dalla Presidenza, con comunicazione a mezzo posta, fax o email, con un anticipo di 30 giorni, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, che può essere convocata ovunque, purché in Italia. L'Assemblea Generale Straordinaria potrà, in caso di urgenza, avere un preavviso di soli 7 giorni. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato, purché questo venga munito di regolare lettera di delega. Ogni Associato non potrà essere latore di più di una delega.

Articolo 16 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea Generale, in prima convocazione, delibera validamente se sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, che dovrà essere fatta almeno mezz'ora dopo il termine fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea ne nomina il Presidente, che dirige e coordina la discussione, ed un Segretario che redige il verbale. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea per gli Argomenti di cui alle lettere a), b), c), g), del superiore articolo 14, ed a scrutinio segreto per le elezioni di cui alle lettere d), e), f) del medesimo articolo 14 dello Statuto. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che è l'espressione dell'Assemblea, è l'organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l'Associazione si propone. Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea Generale. Esso rimane in carica due anni, salvo il voto di sfiducia dell'Assemblea Generale ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, che ha funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente a mezzo posta, fax o email. Esso delibera a maggioranza semplice, e le sue decisioni sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 18 -- Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria; dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo ed appone la sua firma su tutti i documenti e la corrispondenza dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare alla firma il Vicepresidente e, in caso di necessità, anche uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 -- Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea. E' esonerato da responsabilità il membro del Direttivo che abbia fatto constare nel verbale il proprio dissenso all'operazione.

Articolo 20 -- Prerogative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, secondo le esigenze emerse nella discussione dell'Assemblea Generale, può costituire apposite Commissioni di studio per particolari problemi. Per la costituzione di dette Commissioni, il Consiglio Direttivo può cooptare fino a sei esperti estranei al Consiglio Direttivo medesimo, i quali hanno voto consultivo.

Articolo 21 -- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia da parte dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide:

- a) sulle controversie inerenti all'ammissione dei nuovi Associati;
- b) sull'espulsione degli Associati per indegnità;
- c) sulle irregolarità denunciate dai Sindaci Revisori;
- d) su ogni altra questione che possa essergli demandata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri delibera su ogni questione a maggioranza semplice, e redige verbale delle proprie decisioni.

Articolo 22 -- Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo della gestione dei fondi dell'Associazione. Esso è costituito da tre membri anche non Associati, eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha la facoltà di rendersi conto in qualsiasi momento della gestione finanziaria. Eventuali irregolarità vengono segnalate per iscritto al Collegio dei Probiviri, il quale

potrà avvalersi per la parte tecnica di una Commissione di indagine da esso appositamente nominata.

Articolo 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato al Collegio dei Sindaci Revisori entro il 30 aprile, per la verifica di rito. Di tale verifica verrà redatto un resoconto scritto che verrà allegato al bilancio medesimo per l'esame dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo lo presenterà successivamente all'Assemblea, competente ad approvarlo, e da convocarsi entro il 31 maggio.

Articolo 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso qualsiasi rimborso agli Associati e nel rispetto dell'art.148, comma 8, lettera B del DPR 917/86.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Corte di Appello di Genova. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Articolo 26 – Disposizione finale

Per quanto non previsto e non citato nel presente Statuto, si fa riferimento agli artt. 11 e seguenti C.C. e per quanto concerne la legislazione fiscale agli artt. dal 145 al 150 D.P.R 917/86 e successive eventuali modificazioni.



~~77 NOV. 2007~~ 77 NOV. 2007 - 14436 Serie 3
C. 168,00 =
f. p. [signature]



MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€14,62

QUATTORDICI/62

tribute



00032408 00006C2E NDMN0101
00004307 06/11/2007 10:43:21
0001-00009 07294CD710AAC1EC
IDENTIFICATIVO : 01062564864886

0 1 06 256486 488 6



A.I.A.

Associazione Italiana di Anglistica



7 NOV. 2007

14436 serie 3

Cell.

10/11/2007

10/11/2007